



COMUNE DI FRASCATI

CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Originale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto n. 76 del 26-05-2022

**Oggetto: RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA EX ART. 259
COMMA 6 D.LGS. 267/2000**

L'anno duemilaventidue il giorno ventisei, del mese di maggio con inizio alle ore 9:30, e ripresa della seduta alle ore 12.00 a seguito della sospensione delle ore 10.00, si è riunita nella sede comunale, a seguito di apposita convocazione

LA GIUNTA COMUNALE

Sono rispettivamente presenti e assenti i sigg.

Sbardella Francesca	Sindaco	Presente
D'Uffizi Franco	Assessore	Presente
Filipponi Matteo	Assessore	Presente
Cerroni Claudio	Assessore	Assente
De Santis Dario	Assessore	Presente
Mercuri Marianna	Assessore	Presente dalle ore 09:50

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 1.

Presiede il Sindaco Francesca Sbardella.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Virginia Terranova.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sugli argomenti indicati all'ordine del giorno.

Parere **FAVOREVOLE** sulla proposta per la regolarità tecnica (art. 49 D.lgs. 267/2000)

addì, 26-05-2022

Il Dirigente del Settore
F.to Cosimo Mazzone

Parere **FAVOREVOLE** sulla proposta per la regolarità contabile (art. 49 D.lgs. 267/2000)

addì 26-05-2022

Il Dirigente del Settore Finanziario
F.to Cosimo Mazzone

addì 25-05-2022

Il Responsabile del Procedimento
F.to Fabiani Katia

LA GIUNTA COMUNALE

DATO ATTO:

- che con delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 05.7.2019 il Comune di Frascati ha inteso ricorrere alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243-bis del D Lgs n. 267/2000;
- che con successiva delibera di Consiglio Comunale n. 122 del 18.11.2019 il Comune ha approvato il piano di riequilibrio pluriennale prevedendo il ricorso al Fondo di Rotazione ai sensi dell'art. 243-ter del D. Lgs. 267/2000;

VISTA la deliberazione della Corte dei Conti n. 108/2021/PRSP con la quale ai sensi dell'art. 243-quater comma 7 TUEL dichiara il difetto dei presupposti per l'omologazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale e la sussistenza dei conseguenti obblighi ex art. 6, comma 2 del D.lgs. n. 149/2011;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta n. 63 del 15.10.2021 con la quale è stato predisposto il ricorso alla delibera della Corte dei Conti di cui sopra;

VISTA la sentenza n. 10/2022/EL del 23.5.2022 della Corte dei Conti Sezioni Riunite in Sede Giurisdizionale in speciale composizione con la quale si comunica che viene rigettato il ricorso di cui sopra e si accerta l'obbligo per il Comune di Frascati di dichiarare il dissesto;

PREMESSO che con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 7.2.2022 questo Ente ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 246 del D. Lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 259 comma 6 del TUEL che stabilisce: "L'ente locale, ugualmente ai fini della riduzione delle spese, ridetermina la dotazione organica dichiarando eccedente il personale comunque in servizio in sovrannumero rispetto ai rapporti medi dipendenti-popolazione di cui all'articolo 263, comma 2, fermo restando l'obbligo di accertare le compatibilità di bilancio. La spesa per il personale a tempo determinato deve altresì essere ridotta a non oltre il 50 per cento della spesa media sostenuta a tale titolo per l'ultimo triennio antecedente l'anno cui l'ipotesi si riferisce";

VISTO che il Decreto del Ministero dell'Interno del 18.11.2020 stabilisce che il rapporto dipendenti/abitanti per la fascia demografica di appartenenza del Comune di Frascati è pari a 1/152;

VISTO che per il Comune di Frascati il rapporto dipendenti in servizio/abitanti risulta pari a 1/327;

DATO ATTO quindi che il personale in servizio non è in soprannumero rispetto ai rapporti medi dipendenti -popolazione di cui all'art. 263, comma 2 del TUEL

RICHIAMATI:

- l'articolo 89, comma 5 del Testo unico che stabilisce: "Gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal presente testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti. Restano salve le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari.";
- l'articolo 6, comma 1, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n° 165, che dispone: "Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali";
- l'articolo 6, comma 3, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n° 165, che dispone: "In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,

con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.”;

- l'articolo 6, comma 6, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che dispone: *“Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale”;*

PREMESSO che in merito alla determinazione e variazione della dotazione organica sono intervenute diverse normative, che si sono succedute nel tempo, e in particolare:

- dalla Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002, il cui articolo 19, comma 8 prevede che a decorrere dall'anno 2002 l'accertamento che i documenti di programmazione di fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione della spesa, di cui all'articolo 39 della Legge n. 449/1997, a cura degli organi di revisione contabile);
- dalla Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003, il cui articolo 34, comma 1 dispone sui riferimenti motivazionali nella rideterminazione della dotazione organica, richiamando l'articolo 1, comma 1 del D. Lgs. n. 165/2001 e comunque tenuto conto:
 - a) del processo di riforma in atto;
 - b) dei processi di trasferimento di funzioni alle regioni ed enti locali;
 - c) delle previsioni di cui al capo III del titolo III della Legge n. 448/2001 - in particolare per l'affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, quando non sia opportuna la gestione in economia per le dimensioni e le caratteristiche del servizio (articolo 35) - con conseguente diminuzione delle proprie dotazioni organiche - articolo 36);
- dall'articolo 1, comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che stabilisce l'obbligo di riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:
 - a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;
 - b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici;
 - c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.
- dall'art. 6-bis del D. Lgs. 165/2001, introdotto dall'articolo 22 della Legge n. 69/2009 che ha previsto espressamente che la scelta degli Enti, di appaltare o affidare in concessione uno o più servizi, abbia conseguenze sulla spesa del personale (per quanto riguarda la quantificazione del fondo incentivante) e soprattutto sulle dotazioni organiche stabilendo che le Amministrazioni interessate da tali processi debbano provvedere al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione;
- dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo il quale il concetto di “dotazione organica” si deve tradurre, d'ora in avanti, non come un elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, ma come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, tenendo sempre presente nel caso degli enti locali che restano efficaci a tale scopo tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei budget assunzionali;
- dall'art. 3, comma 5 del DL n. 90/2014 che ha attribuito alle amministrazioni locali il coordinamento delle proprie politiche assunzionali con quelle dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti;

CONSIDERATO che:

- l'articolo 16, comma 8 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 stabilisce: *“Fermi restando i vincoli assunzionali di cui all'articolo 76, del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito con legge n. 133 del 2008, e successive modificazioni ed integrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 31 dicembre 2012 d'intesa con Conferenza Stato-città ed autonomie*

locali, sono stabiliti i parametri di virtuosità per la determinazione delle dotazioni organiche degli enti locali, tenendo prioritariamente conto del rapporto tra dipendenti e popolazione residente. A tal fine è determinata la media nazionale del personale in servizio presso gli enti, considerando anche le unità di personale in servizio presso le società di cui all'articolo 76, comma 7, terzo periodo, del citato decreto-legge n. 112 del 2008. A decorrere dalla data di efficacia del decreto gli enti che risultino collocati ad un livello superiore del 20 per cento rispetto alla media non possono effettuare assunzioni a qualsiasi titolo; gli enti che risultino collocati ad un livello superiore del 40 per cento rispetto alla media applicano le misure di gestione delle eventuali situazioni di soprannumero di cui all'articolo 2, comma 11, e seguenti”;

DATO ATTO:

- che allo stato non vi sono situazioni di esubero e/o di eccedenze di personale sulla base della normativa vigente;
- che questa Amministrazione determina la nuova dotazione organica sulla base delle normative sopra richiamate;
- che per gli anni 2022-2023-2024, atteso lo stato di dissesto in cui versa questo Ente, non sarà possibile programmare nuove assunzioni riservandosi di decidere, in ordine alle stesse, compatibilmente con le esigenze organizzative e di bilancio e nel rispetto della normativa prevista per i Comuni in dissesto finanziario;

RICHIAMATE la propria precedente deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 2.3.2018 con la quale è stata rideterminata la dotazione organica complessiva dell’Ente per un costo teorico complessivo pari ad € **3.895.263,03** (all. A);

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 122 del 18.11.2019 avente ad oggetto “*Approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale (Art. 243-bis D. Lgs. 267/2000)*” con la quale viene approvato il piano di riequilibrio finanziario avente per oggetto le misure da adottare ai sensi e per gli effetti dell’art. 243-bis, comma 8 e 9 del TUEL, in ordine al prefissato graduale riequilibrio-finanziario per tutto il periodo 2019-2038 e viene altresì deliberato l’accesso al fondo di rotazione per la stabilità finanziaria degli enti locali previsto dagli art. 243-bis e art. 243-ter del D. Lgs. 267/2000;

RITENUTO pertanto necessario rideterminare la dotazione organica dell’Ente, quale condizione per attuare il piano triennale di fabbisogno del personale e il piano occupazionale annuale, secondo la procedura sancita con le normative richiamate;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione di Giunta Comunale n. 135 del 20.10.2020 con la quale è stata nuovamente rideterminata la dotazione organica con un costo teorico di € **3.757.336,72**, ove fosse completamente coperta garantendo pertanto una diminuzione rispetto a quella precedente approvata con G.C. n. 50 del 02.03.2018 che determinava un costo pari ad € **3.895.263,18**;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 7.2.2022 con la quale questo Ente ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell’art. 246 del D. Lgs. 267/2000;

DATO ATTO, quindi, che si rende necessario, in attuazione di quanto previsto dell’art. l’art. 259 comma 6 del TUEL, rideterminare ulteriormente la dotazione organica dell’Ente, quale condizione necessaria ai fini dell’approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato sul quale verrà acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

DATO ATTO che la dotazione organica così come rideterminata (all. A), ove fosse completamente coperta, determina un costo pari ad € **3.706.630,42** garantendo, pertanto, una diminuzione rispetto a quella precedente approvata con Giunta Comunale n. 135 del 20.10.2020 che determinava un costo pari ad € **3.757.336,72** che già prevedeva una diminuzione rispetto a quella precedente approvata con G.C. n. 50 del 02.03.2018 che determinava un costo pari ad € **3.895.263,18**;

RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del servizio finanziario ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI:

- il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- il D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;

- il D.L. 31 maggio 2010, n. 78;
- il D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75;
- il D.L. 24 giugno 2014, n. 90;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale dei servizi e degli uffici;

Con voti favorevoli unanimi, espressi dagli aventi diritto nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di **determinare** la dotazione organica, in applicazione della normativa in materia e per le motivazioni riportate nella premessa, secondo la previsione riportata nel prospetto costituente **allegato A** al presente provvedimento;
- 2) di **dare atto** che la dotazione organica, ove fosse completamente coperta, determina un costo pari ad € **3.706.630,42** garantendo pertanto una diminuzione rispetto a quella precedente approvata con Giunta Comunale n. 135 del 20.10.2020 che determinava un costo pari ad € **3.757.336,72** che già prevedeva una diminuzione rispetto a quella precedente approvata con G.C. n. 50 del 02.03.2018 che determinava un costo pari ad € **3.895.263,18**;
- 3) di **dare atto** che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come dettagliatamente richiamati in premessa;
- 4) di **dare atto** che per gli anni 2022-2023-2024, atteso lo stato di dissesto in cui versa questo Ente non sarà possibile programmare nuove assunzioni riservandosi di decidere, in ordine alle stesse, compatibilmente con le esigenze organizzative e di bilancio e nel rispetto della normativa prevista per i Comuni in dissesto finanziario;
- 5) di trasmettere copia del presente atto alla Commissione Centrale per la Finanza e gli Organici degli EE.LL.;
- 6) di subordinare l'efficacia della nuova dotazione organica dell'Ente all'approvazione da parte della sopra richiamata Commissione, giusta previsione del comma 7 dell'art. 259 del D.Lgs. n. 267/2000;
- 7) di trasmettere informativa alle RSU aziendali e alle OO.SS. del contenuto della presente deliberazione;

Successivamente, la Giunta Comunale con separata votazione unanime e favorevole delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del decreto legislativo n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

La Sindaca
Sbardella Francesca

II SEGRETARIO GENERALE
Terranova Virginia

Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs. n. 82 del 7.3.2005 (CAD Codice Amministrazione Digitale) e norme collegate